



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento MINISTERO GIUSTIZIA

Via Arenula, 69/70 - 00186 Roma - tel. 0668852036 - tel/fax 066869555
www.giustizia.uilpa.it - giustizia@uilpa.it

Prot. n. 5/01/2024/ UIL

Roma, 24/01/2024

Al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria

Dr. Gaetano Campo

prot.dog@giustiziacert.it

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione – D.O.G.

Dr.ssa Mariaisabella Gandini

dgpersonale.dog@giustizia.it

Al Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità – D.O.G.

dgbilancio.dog@giustiziacert.it

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – ROMA

OGGETTO: *Accordo Fondo Risorse Decentrate 2022 – Criteri di assegnazione delle risorse agli Uffici sede di contrattazione decentrata, nonché criteri di distribuzione delle stesse al personale.*

La scrivente O.S., con riferimento all'oggetto, ed in particolare con riguardo all'Amministrazione giudiziaria, rilevate le numerose segnalazioni che continuano a pervenire dal personale degli uffici giudiziari, considerate le ripetute volte che ha rappresentato la questione in sede di contrattazione di Ministero alle SS.LL. e per le vie brevi, stante l'imminenza della predisposizione del piano di riparto dei fondi di cui all'accordo recentemente sottoscritto e dell'assegnazione delle risorse a livello distrettuale, chiede che siano forniti opportuni chiarimenti in merito al criterio di assegnazione delle risorse agli Uffici sede di contrattazione decentrata da parte delle Corti d'Appello e delle Procure Generali della Repubblica.

L'art. 3 punto 3 del citato accordo, laddove prevede che *"Le risorse destinate alle finalità di cui ai precedenti punti 2 e 3 vengono distribuite a livello distrettuale sulla base del personale in organico e divise proporzionalmente al personale presente nell'ambito dei corrispondenti uffici"*, stabilisce che l'assegnazione delle risorse è parametrata alle piante organiche degli uffici ricadenti nel distretto e che ciascuno di questi ultimi, in attuazione dei criteri fissati dalla contrattazione decentrata, dividono le stesse al personale presente.

Ricorre l'opportunità di evidenziare, che tale criterio, così come rappresentato, ancora una volta, da questa O.S. in sede di sottoscrizione dell'accordo, e ribadito anche da altre OO.SS., non è condiviso e ne risulta "omogeneo" nelle quattro articolazioni dell'Amministrazione della Giustizia.

Invero, gli Uffici di livello distrettuale di DOG e DAP, nella fase di assegnazione delle risorse a ciascun ufficio sede di contrattazione, applicando tale criterio sottoscritto, assegneranno agli uffici ricadenti nel distretto risorse parametrate al numero di unità di personale effettivamente presente nell'anno di riferimento, a differenza di DGMC e A.N., che le assegneranno, rapportate alle piante organiche dei singoli uffici.

L'adozione di tale pratica, non appare giusta e coerente con le finalità correlate tanto alla remunerazione dell'apporto individuale profuso nell'attività lavorativa quanto all'incentivazione della produttività, alla valorizzazione del merito e della performance individuale; tale adozione, inoltre, si assocerebbe ad un criterio di difficile attuazione, atteso che il concetto di presenza nell'anno di riferimento non è immediatamente correlabile ad un determinato numero predeterminato di giorni.

In via del tutto esemplificativa: se nell'anno 2022 in un ufficio giudiziario con una pianta organica di 100 unità di personale ne erano presenti soltanto 70, è di tutta evidenza che queste ultime hanno assorbito il carico di lavoro che sarebbe ricaduto sulle 30 unità di personale assenti, così sopperendo, in termini di produttività individuale e collettiva, alle vacanze effettive dell'anno di riferimento.

In considerazione di quanto sopra chiede che con la circolare che di qui a breve sarà diramata agli uffici distrettuali, sia chiarito che il riparto delle risorse agli uffici sede di contrattazione ricadenti in ciascun distretto deve, necessariamente, essere operato proporzionalmente alla pianta organica del singolo ufficio e non sulla base delle unità di personale presenti nell'anno di riferimento, e tanto non solo per "omogeneità" di trattamento tra tutto il personale dell'Amministrazione Giustizia, ma ancor più in ragione della eventualità che nella base di calcolo delle quote individuali da assegnare a ciascun ufficio siano ricomprese anche quelle unità di personale che sono state presenti per un solo giorno.

La scrivente chiede, infine, che con la medesima circolare sia ribadito agli Uffici sede di contrattazione che "sbarramenti" riferibili a soglie di giornate di presenza, ostative all'accesso alle quote di cui all'art. 3 punti 2 e 3 (DOG) del citato accordo sindacale, non sono in alcun modo contemplate dalla norma pattizia, dovendosi le stesse ritenere oltremodo penalizzanti per quelle unità di personale che, pur avendo raggiunto risultati apprezzabili tanto in termini di apporto individuale quanto in termini di performance, è stato presente in misura inferiore alla soglia e, nella quasi totalità dei casi, in considerazione di inevitabili circostanze (quiescenza, malattia, assegnazione temporanea ad altro ufficio, assunzione).

In attesa di pronto e favorevole riscontro, questa Organizzazione Sindacale porge

Distinti saluti.

Il Coordinatore Generale
Domenico Amoroso
